

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

## XLV.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	451
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	451
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Modifica all'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni. (2423) . . . . .	451
PRESIDENTE . . . . .	451, 454, 456
TROISI, <i>Relatore</i> . . . . .	451, 456
BIMA . . . . .	454
CAFIERO . . . . .	455, 456
BOGONI . . . . .	455
COLASANTO . . . . .	455, 456
GERRETI . . . . .	455
VIGO, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	455
BENSI . . . . .	456
CONCAS . . . . .	456
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifiche alla legge 1° gennaio 1886, n. 3620, relativa alla esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conclusa a Parigi il 14 marzo 1884. (2424) . . . . .	457
PRESIDENTE . . . . .	457, 458, 459, 461, 462, 464
CAFIERO, <i>Relatore</i> . . . . .	457, 459, 460, 462, 464
COLASANTO . . . . .	459
TROISI . . . . .	459
VIGO, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	462, 463
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	464

La seduta comincia alle 9,45.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Farinet e Petrucci.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, il deputato Pintus è sostituito dal deputato Durand de la Penne.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni. (2423).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni ».

Prego il relatore, onorevole Troisi, di riferire su questo disegno di legge.

TROISI, *Relatore*. Lo sviluppo delle telecomunicazioni, ed in particolar modo la diffusione dei ponti radio privati, registratosi in questi ultimi anni rende necessario l'adeguamento di alcune norme sancite nel Codice postale approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. Il disegno di legge sottoposto all'esame della nostra Commissione mira appunto ad adeguare una di queste disposizioni, contenuta nell'articolo 171 del Codice postale.

Detto articolo, infatti, ha un enunciato assai generico, vario ed indeterminato, per cui nell'attuazione pratica, in tema di concessioni e di canone annuo che il concessionario deve pagare allo Stato, si è rivelato di volta in volta sempre più insufficiente. In effetti, una norma specifica che disciplini la concessione di ponti radio privati, nell'attuale Codice postale non esiste. Anche il previsto regolamento non è stato fino ad ora emanato, pertanto la concessione dei ponti radio e la misura dei canoni relativi vengono fatte semplicemente in base a criteri suggeriti dall'esperienza, tenendo conto delle circostanze diverse che contraddistinguono la destinazione degli impianti, fatta eccezione soltanto per gli impianti aventi scopi di pubblico interesse per i quali vengono applicati i canoni unici previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642.

Orbene, nella pratica, sono sorte diverse incertezze proprio nella interpretazione di tale articolo, per cui, nel dare le concessioni, il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha sempre esaminato le richieste stabilendo di volta in volta le norme da seguire.

Di qui, dunque, la necessità e l'urgenza di stabilire criteri di carattere generale da seguire onde non lasciare la determinazione del canone soltanto ad una prassi, ed ecco, quindi, l'origine dell'attuale disegno di legge.

Il ponte radio è un mezzo modernissimo di comunicazione, diffuso nel nostro paese specialmente nell'immediato dopoguerra: grandi organismi industriali e bancari si avvalgono di questo mezzo che presenta molti aspetti utili rispetto alle trasmissioni effettuate per filo. La tecnica dei ponti radio, infatti, nel dopoguerra, si è particolarmente affermata, si da determinare l'utilizzazione nel campo industriale, e l'esperienza che se ne è fatta è atta a determinare una disciplina giuridica per quanto possibile idonea. I ponti radio possono essere di differente tipo di impianto, essi vanno da un semplice apparato radiotrasmittente collegato con altro analogo ricevente a pochi chilometri di distanza, a trasmettitori potentissimi con stazioni ricevatrici a diramazione. Dai dati in mio possesso risulta che finora, fra le numerose domande pervenute, per la concessione di ponti radio privati, ne sono state accolte ben 49. Grossi organismi che possiedono potenza economica considerevole hanno bisogno di questo mezzo di comunicazione che è senza dubbio il più rapido di ogni altro. Mi basta citare, a mo' di esempio, la Società Bombrini Parodi Del-

fino di Roma, la quale ha ben tre collegamenti: uno Roma-Roccapietra (25 chilometri), un altro Roccapietra-Colleferro (48 chilometri), un altro ancora Colleferro-Ceccano (30 chilometri), tutte località, queste, sedi di suoi stabilimenti.

Non desidero dilungarmi sugli aspetti tecnici di questo sistema di trasmissione, in quanto esistono degli accordi internazionali; prego solo tener presente che per noi, che aderimmo con un po' di ritardo alla Convenzione, ci fu una quota molto ristretta di frequenza. Altri importanti organismi che si avvalgono del sistema dei ponti radio sono: il lanificio Rossi di Schio, la Banca commerciale italiana, la Edison di Milano, la ditta Marzotto di Valdarno, la Società elettrica maremmana di Firenze, il Parco nazionale Gran Paradiso (che ha collegamenti con Aosta e Torino ai fini della raccolta di dati), l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro, l'ufficio del Genio civile di Torino (che ha vari collegamenti per le segnalazioni sul livello delle acque del Po), l'Ufficio centrale di meteorologia di Roma, l'Ente siciliano, l'Istituto di fisica di Padova, la Società romana elettricità, la British European Airways Corporation, l'aerostazione di Ciampino, le miniere di Monteponi, il Consorzio bonifiche bassa parmense, il Collegio arcivescovile di Saronno, l'Ufficio geologico di Roma, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, la Moto Guzzi, la Società piemontese elettricità, la Clinica ortopedica e stomatologica di Roma, la Snia Viscosa, l'Alitalia, la Montecatini, l'Unione nazionale molini elettrici e numerosi altri ancora. Inoltre, molteplici sono le domande presentate allo scopo di ottenere la concessione di ponti radio.

Logicamente, tutto ciò richiede un esame accurato di quelle che sono le condizioni e le circostanze nelle quali questo servizio viene effettuato, in particolare, uno dei punti essenziali del disegno di legge è quello riguardante la disciplina per gli impianti: occorre, infatti, fare in modo che la concessione dei medesimi sia disciplinata analogamente alla concessione degli impianti a filo.

Apparentemente, potrebbe sembrare che questa analogia non sia razionale, perché effettivamente nel nostro caso impianti e conservazione spettano al concessionario, mentre nel primo caso sono di pertinenza della pubblica amministrazione; tuttavia, non può essere accolto il principio del riferimento agli impianti a filo di proprietà privata, perché la concessione può essere data solo in determinati casi e a determinate condizioni: è pos-

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956

sibile, per esempio, quando si tratti di distanze limitate e qualora gli impianti poggino su proprietà dello stesso richiedente. Nel caso in esame, questi estremi non ricorrono. Ora, appunto perché esorbita dalla limitazione di spazio, mi sembra razionale il criterio, seguito dal Ministero, dell'analogia con gli impianti a filo.

Altro punto importante è determinato dall'obbligo di specificare, nella domanda di concessione, la cosiddetta banda di frequenza. Bisogna, infatti, considerare che nel nostro paese non vi è una grande disponibilità di frequenze, e ciò in seguito ad accordi internazionali; onde la necessità di seguire, nella distribuzione e nelle assegnazioni, un certo criterio equitativo, dando la precedenza a quelle richieste che poggino su interesse di carattere collettivo. E per questo motivo che, in realtà, il provvedimento non è ispirato a quel criterio restrittivo che taluni vi hanno ravvisato: è evidente che, se si fosse prodighi nelle concessioni ai privati, automaticamente si avrebbe una minore disponibilità da destinare ad esigenze di carattere politico. Logico, quindi, l'impossibilità della pubblica amministrazione di diffondere questo sistema.

Altresì nella determinazione del canone è necessario ispirarsi ad uno spirito di equità, con riferimento sempre alle trasmissioni a filo. Se ciò non avvenisse, verrebbero a crearsi delle sperequazioni tra coloro che fanno la richiesta per primi e coloro, invece, che, non trovando più disponibilità, dovrebbero scegliere la trasmissione a filo a condizioni più onerosa. Quindi, necessità di livellamento tra le trasmissioni a filo e le trasmissioni per ponte radio.

Altro punto da chiarire è quello relativo al canone. È vero che in alcuni paesi c'è maggior libertà di concessione e che in alcuni di essi, come negli Stati Uniti d'America, non si paga. Noi invidiamo anche questa posizione di privilegio, però non dobbiamo trascurare il fatto che in quei paesi interviene il fisco il quale, nel colpire i redditi, considera il ponte radio come un mezzo di lavoro! Inoltre, c'è da considerare che nei suddetti Stati non vige un sistema di monopolio per le trasmissioni, mentre da noi e in altri paesi ragioni economiche, politiche o sociali impongono il monopolio. Del resto, anche in Francia, in Inghilterra, nel Belgio e in altri paesi il canone per la concessione è piuttosto notevole, anche se non è allo stesso livello che da noi.

Infine, bisogna considerare che sarebbe inopportuno creare situazioni di concorrenza, nel senso che tutto il servizio avesse ad essere

fondato esclusivamente sui ponti radio, lasciando inutilizzati gli impianti fatti attraverso la rete di comunicazione.

Ora, tenendo conto di quanto ho sinteticamente accennato, il disegno di legge in discussione stabilisce i principi a cui la determinazione del canone deve essere informata. L'articolo 171, di cui ho dato dianzi lettura, rimane; ad esso si aggiunge la parte enunciata nell'articolo unico del disegno di legge che stiamo esaminando.

Questo articolo, infatti, chiarisce subito che i canoni per la concessione di ponti-radio sono determinati sulla base delle norme e delle tariffe in vigore per la concessione a privati di circuiti a filo di proprietà dell'amministrazione, tenendo, tuttavia, conto dei seguenti elementi, che sono elencati nello stesso articolo unico:

« 1°) lunghezza complessiva del collegamento ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;

2°) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;

3°) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;

4°) numero delle frequenze assegnate;

5°) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);

6°) esistenza o meno, nelle località da collegare, di servizio telefonico pubblico;

7°) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e alla importanza del collegamento;

8°) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio ».

Per incoraggiare questa iniziativa, si stabilisce, con questo punto 8°) che, dal canone così determinato, si detraggono le spese relative all'ammortamento e alla manutenzione dell'impianto, spese che gravano sul concedente: quindi, una detrazione che vuole essere, appunto, un incentivo al concedente.

Ma c'è di più; c'è un'altra condizione che può ridurre la gravosità del canone, ed è fissata nel comma successivo, il cui testo è il seguente:

« I canoni predetti possono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo articolo 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone ».

In effetti, il testo originario era molto più semplice, molto più liberale. Il testo presen-

tato in origine al Consiglio dei ministri parlava soltanto di « interessi sociali »; in sede di Consiglio dei ministri è prevalso il concetto di eliminare questa espressione, troppo vaga e generica, e di sostituirla con la formula poi adottata nel testo sottoposto al nostro esame, formula più restrittiva, perché l'interesse sociale deve essere congiunto anche a finalità di sicurezza delle persone: e a me sembra che sia più logico.

Per quanto riguarda i ponti radio installati allo scopo, non già di comunicare parole, scritte o parlate, ma soltanto di trasmettere automaticamente segnali indicatori di eventi naturali o di fasi di lavorazione o dell'azionamento di macchine attinenti l'attività del concessionario, si fa riferimento all'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642, che prevede l'applicazione di un canone oscillante da un minimo ad un massimo.

Pertanto, come gli onorevoli colleghi si saranno ormai resi conto, è chiaro che il provvedimento mira ad integrare la prescrizione generica dell'articolo 171 del codice postale e delle telecomunicazioni. Mentre, perciò, mi riservo di proporre degli emendamenti all'articolo unico del disegno di legge, ed in modo particolare al penultimo comma di detto articolo, allo scopo di ridurre la zona di discrezionalità della pubblica amministrazione in fatto di riduzione dei canoni, non mi rimane che esprimere parere favorevole al provvedimento e proporne l'approvazione da parte della Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BIMA.** Non sono totalmente d'accordo con il relatore, particolarmente per quanto riguarda l'analogia con gli impianti affini, uno dei punti, questo, mi pare, fondamentali del disegno di legge, che potrebbe orientare l'amministrazione delle poste nella determinazione dei canoni. A me sembra che il servizio del ponte radio sia del tutto speciale e non soltanto per quanto riguarda la diversità della tecnica impiegata e da impiegare, ma proprio perché costituisce un servizio a sé, difficilmente surrogabile con gli impianti affini. Inoltre, il relatore ha osservato che le « bande » a disposizione sono piuttosto limitate, per cui il servizio del ponte radio deve necessariamente avere un costo superiore a tutti gli altri in quanto non può essere concesso a tutti coloro che ne fanno richiesta. A me, invece, risulta che vi sono attualmente delle « bande » pressoché inutilizzate, che potrebbero offrire la possibilità di evadere posi-

tivamente molte altre domande. Ma anche se, effettivamente, tutte le « bande » fossero sature, si potrebbero egualmente soddisfare tutte le esigenze, poiché esiste la possibilità di trasmettere contemporaneamente su una stessa frequenza più conversazioni, mediante apposite apparecchiature fuori canali. Dato che su una stessa « banda » si possono fare circa 700 conversazioni contemporaneamente, mi sembra che ci sia capienza per tutte le esigenze, per numerose che esse siano, e questo mi pare infirmi alquanto il criterio che ha indotto l'amministrazione delle poste ad applicare tariffe, a mio parere addirittura proibitive, le quali ostacolano senza dubbio la espansione del servizio dei ponti-radio. Detto servizio, in Italia, non ha ancora raggiunto lo sviluppo verificatosi invece in altri paesi, sviluppo dovuto anche alla diversità dei criteri adottati nell'applicazione delle tariffe ed anche ad una più ampia lunghezza di vedute da parte delle amministrazioni che sovrintendono alle concessioni.

È per questo motivo che, oggi, come già in una precedente seduta della Commissione, io intendo manifestare la convinzione che sarebbe il caso, non già di modificare il criterio di applicazione delle tariffe trattandosi di un servizio speciale, ma di cambiare l'ente preposto a stabilire dette tariffe. Io sono sempre più persuaso che nel caso specifico si tratti puramente e semplicemente di una concessione governativa. Pertanto, quale che sia il dicastero cui compete la concessione, spetta al Ministero delle finanze il compito di stabilire il volume della tassa.

Nella precedente seduta, nel corso della quale venne stabilito il rinvio dell'esame del provvedimento, mi è stato obiettato dal rappresentante del Governo che non esiste alcuna ragione di privare l'amministrazione delle poste di una entrata ritenuta, per essa, legittima. Ebbene, a me non pare che una azienda a carattere produttivo, quale è quella delle poste, possa contabilizzare dei proventi che non siano i corrispettivi di canoni per tasse e concessioni governative.

**PRESIDENTE.** Vorrei fare osservare all'onorevole Bima che esiste tutto un complesso di servizi dati in concessione, quali ad esempio i telefoni, la radio, l'Italcable, il Marconi, per i quali il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stabilisce e percepisce i canoni relativi. Eventualmente sarebbe stato opportuno, in sede di discussione del bilancio del predetto Ministero, di proporre modifiche in materia di servizi dati in concessione. Non ritengo che noi, in Commissione, possiamo

modificare tutto un sistema la cui determinazione esula dalla nostra competenza.

CAFIERO. Affinché la discussione possa essere fondata, occorrerebbe scendere sul terreno pratico e conoscere quali canoni stiano pagando attualmente le aziende che si avvalgono del servizio di ponte radio.

TROISI, *Relatore*. Il canone varia a seconda della distanza intercorrente fra le località collegate dal ponte radio. Da 25 a 50 chilometri, ad esempio, il canone annuo è di lire 1.794.000. Questo è il più basso. Da 51 a 100 chilometri il canone è di lire 3.800.000 e così via: esso aumenta in proporzione. Vi sono però da considerare le varie detrazioni; fra di esse la più forte è quella del 25 per cento che si applica quando si tratta di impianti riguardanti la sicurezza del personale, pertanto non si può affermare che gli oneri siano così gravosi da scoraggiare i grandi organismi. In realtà, tenendo conto dei vari criteri seguiti nella determinazione della misura del canone, mi sembra si tratti di somme piuttosto modeste.

BOGONI. Poiché si tratta di materia piuttosto complessa che richiede un esame approfondito e la conoscenza di particolari di carattere tecnico, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

COLASANTO. Pregiudizialmente, non sono d'accordo con la proposta di rinvio perché mi sembra che sull'argomento si sia sufficientemente parlato già in una precedente seduta, per cui si è avuto tutto il tempo necessario per studiare la materia.

Circa poi le obiezioni mosse dall'onorevole Bima debbo dichiarare che non posso condividerle. È evidente che, con l'approvazione del disegno di legge, noi poniamo l'amministrazione delle poste nella condizione di introitare delle somme che non solo consentiranno alla stessa di colmare delle passività ma, in conseguenza, eviteranno un aumento, sia pure minimo, delle tariffe postali. È anche evidente, inoltre, che non esiste ragione alcuna perché i grandi complessi industriali debbano godere di particolari agevolazioni intese, secondo l'onorevole Bima, al conseguimento di una più larga diffusione degli impianti di telecomunicazione in Italia. Per quanto riguarda poi l'ente che dovrebbe dare la concessione e stabilire le misure del canone, ritengo che esso debba essere proprio il Ministero competente, il quale ha a disposizione funzionari specializzati, in possesso di sufficienti corredi tecnici, e l'attrezzatura necessaria per questo genere di cose.

A me pare, quindi, che si possa senz'altro accettare il disegno di legge così come è stato formulato.

CAFIERO. Mi permetto di far notare che questi mezzi di comunicazione, quali sono i ponti radio, sono a disposizione delle grosse imprese, delle banche, e che il loro uso comporta una notevole diminuzione degli introiti spettanti all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni. Ad esempio, una ditta come la Montecatini, se non avesse a disposizione un tale mezzo di comunicazione sarebbe costretta a spendere per lo meno 25 o 30 milioni all'anno per telegrammi e telefonate. Bisogna accertare quali saranno le conseguenze per l'amministrazione a causa dello sviluppo che vanno assumendo questi servizi radio e vedere quindi il danno che deriva alla collettività. Pertanto vorrei pregare la Commissione di disporre un'indagine ampia, diretta ad accertare i canoni che pagano i grossi complessi nell'utilizzazione dei ponti radio e studiare la opportunità di elevare i canoni onde compensare l'amministrazione della perdita di proventi. Sarebbe pure utile avere una specie di quadro tipo per le tariffe e ciò per evitare di affidare all'amministrazione un potere discrezionale assoluto.

CERRETI. Debbo dichiarare che la nostra parte è favorevole al disegno di legge, però, data l'ampiezza assunta dal servizio dei ponti radio e la esigenza di studiare i particolari che potrebbero indurre a migliorare il contributo, ci associamo alla richiesta fatta dall'onorevole Bogoni di rinvio del seguito della discussione.

VIGO, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Il massimo del canone che oggi viene pagato alla nostra amministrazione è riferito a 80 unità telefoniche (ognuna di 3 minuti); complessivamente sono 240 minuti. Se fate il calcolo dei telegrammi che possono essere trasmessi in 240 minuti, risulterà evidente che abbiamo stabilito canoni infinitamente inferiori alle somme che verrebbero pagate se si usasse il filo ordinario.

D'altra parte, noi abbiamo il legittimo diritto di adoperare una certa forma di protezione sulla concessione che abbiamo e che trasferiamo ai privati.

Strana poi è la richiesta che fa l'onorevole Bima: e cioè non possa essere il Ministero delle poste e telecomunicazioni a stabilire i canoni perché esso è direttamente interessato. Sarebbe lo stesso come affermare che debba essere competente il Ministero dell'agricoltura nella fissazione dei prezzi dei biglietti ferroviari, e non già il Ministero dei trasporti per-

ché questo è direttamente interessato nella materia.

Il Presidente ha fatto un'osservazione di carattere generale: ha detto che se si dovesse porre in discussione la possibilità di esazione diretta di tutti i canoni da parte del Tesoro, l'amministrazione delle poste dovrebbe avere un bilancio con un *deficit enorme* dato che essa è impegnata a fornire alla convivenza nazionale servizi pubblici molto onerosi e importantissimi.

Circa la questione delle bande di frequenza, bisogna tenere conto che esistono dei limiti. C'è l'obbligo della precedenza assoluta ad enti come l'Istituto idrografico, il Servizio antincendi, ecc. Ci sono anche limiti tecnici dovuti al fatto che l'uso delle bande di frequenza fra due ponti radio entro non brevi distanze produce interferenza reciproca e disturbi che spesso impediscono addirittura il funzionamento di entrambe le stazioni. È necessario quindi che ogni ponte radio sia assegnato a una determinata banda di frequenza.

Ho qui un lungo elenco che comprende complessivamente 49 utenti e vorrei segnalarne alcuni: l'Industria petrolifera chimica, la Snia Viscosa, la Società centrale di elettricità, l'Ente siciliano di elettricità, l'Azienda comunale acque di Roma, la Società meridionale di elettricità di Napoli, la Eridania zuccheri, la Edison, l'Alitalia, ecc. Debbo dichiarare che non comprendo la vostra eccessiva forma di difesa di questi grossi organismi industriali che pagano, in verità, meno di quello che pagherebbero se si servissero del telegrafo o del telefono.

Comunque, se la Commissione ritiene opportuno rinviare la discussione del disegno di legge, per una migliore ponderazione della materia, lo faccia pure.

**PRESIDENTE.** Dobbiamo discutere l'aspetto tecnico dato che quello economico del problema, mi pare, è stato sufficientemente illustrato dai diversi interventi. La parte economica, consentitemi di dirlo, mi dà l'impressione che provochi un eccessivo interesse nella tutela dei grossi complessi industriali. E mi meraviglia il fatto che questo interessamento venga da un settore della Commissione che dovrebbe avere finalità opposte. Dopo i chiarimenti del rappresentante del Governo non ci dovrebbero essere altre difficoltà. In ogni modo sono rispettoso della volontà della Commissione e mi rimetto anch'io alle sue decisioni.

**BENSI.** Se noi vogliamo incoraggiare la diffusione in Italia dei ponti radio dobbiamo senz'altro partire, fin da questo momento, con

le idee ben chiare. A me sembra che il disegno di legge sottoposto al nostro esame dia luogo ad una discriminazione tra grandi e piccole aziende, perché le piccole aziende sono nelle stesse condizioni di necessità delle altre, ma non possono chiedere la concessione del ponte radio dato che le spese di impianto si aggirano sui quindici milioni. Bisogna che noi teniamo presente anche che cosa avviene negli altri Stati europei dove i canoni sono meno elevati di quelli in vigore da noi. D'altra parte mi sembra che il disegno di legge difetti di determinatezza. Difatti la sua formulazione lascia alla discrezionalità della pubblica amministrazione la fissazione della misura del canone. Noi pertanto desidereremmo il rinvio della discussione ad una delle prossime sedute onde avere modo di preparare gli emendamenti da proporre.

**CONCAS.** Di fronte ai problemi sorti nella seduta odierna noi riteniamo di dover ascoltare il parere dei tecnici prima di prendere una qualsiasi decisione.

**COLASANTO.** Se dovesse essere accolta la richiesta di rinvio, sarebbe bene che il relatore e il Sottosegretario di Stato si procurassero dati precisi in materia di ponti radio privati, e in particolare l'ammontare di qualcuno dei canoni che i concessionari pagano attualmente allo Stato, in modo da mettere la Commissione, alla ripresa della discussione, in condizione di formarsi un concetto esatto sul funzionamento dei servizi di telecomunicazione.

**CAFIERO.** La richiesta dell'onorevole Colasanto di conoscere cosa pagano attualmente i concessionari di pontiradio è assolutamente pertinente alla discussione che stiamo facendo. Sarebbe quanto mai utile avere una specie di tariffario, diciamo così a larghi spazi, una specie di tabella invero contenente i casi più comuni e possibili di concessioni in materia, in modo che la Commissione possa prendere le sue decisioni con la sicurezza che non possano essere commessi degli arbitri o delle speculazioni.

**TROISI, Relatore.** Ben volentieri allargherò il raggio di cognizione per la raccolta di dati in modo che la Commissione possa decidere con tutta tranquillità. Sono pertanto favorevole alla proposta di rinviare il seguito della discussione.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una delle prossime sedute.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 1° gennaio 1886, n. 3620, relativa all'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conclusa a Parigi il 14 marzo 1884. (2424).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 1° gennaio 1886, n. 3620, relativa all'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conclusa a Parigi il 14 marzo 1884 ».

La III Commissione (Giustizia) avrebbe dovuto esprimere il proprio parere; poiché sono da lungo tempo decorsi i termini previsti dal regolamento, pur non essendo pervenuto il parere, noi iniziamo la discussione del disegno di legge.

Il relatore, onorevole Cafiero, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAFIERO, *Relatore*. Il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione, nella sostanza non è che un aggiornamento della vecchia legge del 1° gennaio 1886, n. 3620, con la quale si dettavano norme per l'applicazione della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini, stipulata a Parigi il 14 marzo 1884.

Questo disegno di legge sostituisce quasi la totalità della legge n. 3620 e si impernia sopra tre titoli: « Comunicazioni telegrafiche e telefoniche sottomarine poste fuori delle acque territoriali »; « Comunicazioni telegrafiche e telefoniche sottomarine nelle acque territoriali »; « Disposizioni generali ».

Dico subito che le norme per reprimere i reati contro le comunicazioni sottomarine nelle acque territoriali sono identiche a quelle che reprimono i reati fuori delle acque territoriali.

Esaminiamo anzitutto l'articolo 8, che riguarda i reati commessi nelle acque territoriali.

Se mi consentite, c'è il comma secondo che dice: « le distanze prescritte dagli articoli 6 e 7 si osservano solo in quanto lo comporti l'estensione delle acque territoriali ».

Mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione che non mi pare sia necessario questo secondo comma dell'articolo 8, in quanto sappiamo che le acque territoriali si estendono per una profondità verso il largo, dalla costa, di sei miglia (circa undici chilometri).

Sappiamo pure che le baie e le insenature rappresentano uno spazio maggiore a

disposizione del nostro territorio perché appartengono a questo fino ad una linea che portata da uno all'altro estremo non superi le venti miglia. In questo disegno di legge viene fissata la distanza minima a cui può portarsi una nave o un peschereccio da un segnale che indichi un cavo sottomarino o da una nave posacavi: questa distanza minima viene fissata rispettivamente in un miglio per le navi e in un quarto di miglio per i pescherecci.

Pertanto la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 8 è superflua.

L'articolo 1 commina la pena da un anno a tre anni di reclusione e la multa da 40.000 a 400.000 per chiunque, fuori delle acque territoriali, rompe o guasta un cavo o altro ordigno di una comunicazione sottomarina telegrafica o telefonica, legalmente posta. Si tratta di un reato che può avere enormi conseguenze perché, come sapete, i cavi sottomarini collegano i Continenti ed è tutta una importantissima rete di interessi pubblici e privati che viene ad essere seriamente lesa; in certi momenti un atto simile può addirittura diventare atto di sabotaggio. Di fronte al sistema della nostra legislazione che colpisce ben diversamente gli atti di sabotaggio, le pene previste nel disegno di legge e cioè la reclusione da uno a tre anni e la multa fino ad un massimo di 400.000 mi pare che siano assolutamente inadeguate.

Sarete d'accordo con me che, nonostante i grandi progressi delle comunicazioni radio, i cavi sottomarini assicurano la continuità dei collegamenti telegrafici e telefonici fra i Continenti e pertanto sopravvivono. La radio può essere fortemente disturbata da perturbazioni atmosferiche in materia tale che in certi momenti le comunicazioni sono assolutamente impossibili; questi cavi che riposano sul fondo del mare invece non sono soggetti a perturbazioni. Pertanto mi permetterei di proporre alla Commissione di portare la pena comminata da uno a cinque anni di reclusione per i casi più gravi.

Sull'articolo 3 debbo fare una piccola osservazione, più che altro di forma. Nella sostanza l'articolo 3 dice che chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine, è soggetto a determinate pene. Il comma successivo dice che colui che imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere comunicazioni sottomarine, qualora non sia stato autorizzato a farlo a cagione della sua attività di lavoro, è soggetto alle stesse pene. Infine il terzo comma dice

che colui che, svolgendo le attività che richiedono l'impiego dei suddetti strumenti, danneggia un cavo sottomarino, è soggetto alle pene previste dall'articolo 1 aumentate. A me pare che la dicitura dell'articolo 3 farebbe supporre che cade in queste sanzioni colui che senza volerlo rompe o guasta i cavi telegrafici o telefonici sottomarini. Sarebbe stata preferibile una formulazione più chiara.

L'articolo 4 riflette i reati colposi che comportano una pena fino a sei mesi di reclusione e la multa da 40.000 a 400.000 lire. Anche a questo proposito, in relazione a quanto detto per i reati dolosi, proporrei di portare la pena da sei mesi ad un anno di reclusione, tenuto conto delle conseguenze gravi o addirittura disastrose di una interruzione delle comunicazioni.

Sulle « Disposizioni generali » debbo fare due osservazioni che mi conducono a proporre degli emendamenti.

Il disegno di legge ha voluto stabilire, con l'articolo 10, una specie di polizia dei mari, che viene affidata ai comandanti delle navi da guerra ovvero delle navi assimilate a quelle da guerra, appartenenti agli Stati firmatari della Convenzione del 14 marzo 1884. E fin qui siamo perfettamente nell'orbita degli Stati che hanno accettato la Convenzione. Un dubbio mi sorge quando il testo dell'articolo 10, secondo comma dice: « Gli ufficiali indicati nel comma precedente possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato, qualunque sia la nazionalità della nave su cui il reato è stato commesso ».

Questi verbali dove verranno fatti? Certamente debbono essere fatti a bordo della nave dove si presuppone sia stato commesso il reato. Ma questi militari, questi comandanti, hanno il potere di fermare qualsiasi nave mercantile la quale malgrado la bandiera di uno Stato che non abbia sottoscritto la Convenzione del 1884? Secondo le norme del diritto internazionale, in tempo di pace non possono farlo. In tempo di guerra lo possono fare solo su navi appartenenti a paesi belligeranti o quando ci sia sospetto di contrabbando. Quindi io proporrei di sopprimere le parole « qualunque sia la nazionalità della nave su cui il reato è stato commesso ». Così facendo evitiamo di cadere nel grave rischio di scrivere cosa che è contraria alle norme del diritto internazionale e che domani potrebbe suscitare, nella esegesi di qualche tribunale, rilievi a carico della Commissione legislativa che ha approvato il disegno di legge.

Richiamo poi l'attenzione della Commissione sul primo comma dell'articolo 13 laddove si dice:

« Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge, l'armatore della nave è civilmente obbligato, ai sensi dell'articolo 196, del Codice penale, per l'ammenda inflitta al comandante della nave o al personale dipendente, anche se la nave non gli appartiene ».

A me pare che con questa disposizione si violi uno dei principi fondamentali del Codice della navigazione. Il capitano di una nave che contrae una obbligazione impegna l'armatore, così come lo impegna per la refusione dei danni nel caso che provochi una collisione. Quando però il capitano di una nave è nell'esercizio delle sue funzioni tecniche, ossia nell'esercizio della direzione della navigazione, assume una veste autonoma e non è sorvegliato dall'armatore il quale può anche essere un uomo che di mare non se ne intenda affatto. Sulla nave in navigazione l'unico a comandare è il capitano. Egli alle volte esplica la sua missione a decine di migliaia di chilometri di distanza e non può quindi essere fatto obbligo all'armatore per le ammende inflitte al comandante della nave.

D'altra parte non mi sembra sia possibile inserire una disposizione al di fuori di quella contenuta nell'articolo 196 del Codice penale perché così facendo si verrebbe a violare la norma costituzionale la quale stabilisce che la responsabilità penale non può essere che personale. Sarei pertanto del parere di sopprimere il primo comma dell'articolo 13.

Ritengo che, con le modifiche da me proposte, il disegno di legge consegua effettivamente gli scopi che si prefigge: vale a dire un aggiornamento delle disposizioni di legge in materia di protezione dei cavi telegrafici sottomarini, adeguando le medesime alle nuove situazioni determinate dai progressi della tecnica e dall'evoluzione del diritto e della procedura italiana.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Personalmente debbo osservare che la soppressione della menzione del risarcimento del danno contenuta nell'articolo 3 della vecchia legge del 1886 non mi sembra giustificata. Tale soppressione potrebbe indurre il magistrato, nel caso si verificasse una ipotesi del genere, a ritenere che il legislatore si sia limitato a comminare una pena trascurando di fare salvo, per la pubblica amministrazione, il diritto alla rivalsa dei danni.



CAFIERO, *Relatore*. Per eccesso di zelo potrebbe anche essere detto più esplicitamente, ma mi pare sufficiente il semplice riferimento alle norme contenute negli articoli 185 e seguenti del Codice penale. In base ad esse il colpevole di un reato è sempre tenuto a rivalere l'amministrazione danneggiata dei danni provocati.

COLASANTO. Bisogna garantire il risarcimento del danno a chi lo ha subito.

CAFIERO, *Relatore*. Ma nel nostro caso si tratta del pagamento di una multa; i danni sono sempre pagati, ovviamente da chi li provoca.

TROISI. In linea di massima sono d'accordo con il relatore, il quale chiede fra l'altro un maggiore rigore nelle sanzioni. Gradirei, però, un chiarimento sulla definizione delle acque territoriali. Per gli Stati firmatari della Convenzione del 14 marzo 1884, fu seguito un criterio unico di delimitazione, oppure tale delimitazione venne fissata in base a criteri che variano?

CAFIERO, *Relatore*. Ciascun paese, entro certi limiti, fissa quali sono le acque territoriali; ve ne sono taluni però che hanno esteso tale limite fino a dodici miglia dalla costa, impossessandosi così di una parte di quello che è, per così dire, il demanio appartenente all'universo.

TROISI. E se tali Stati non vengono nella determinazione di modificare la linea di demarcazione stabilita?

PRESIDENTE. Non ha alcuna importanza perché le disposizioni che disciplinano la materia entro e fuori delle acque territoriali riguardano esclusivamente i cittadini italiani e coloro i quali agiscono nel nostro territorio.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

#### COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE SOTTOMARINE POSTE FUORI DELLE ACQUE TERRITORIALI

##### ART. 1.

« Chiunque rompe o guasta, fuori delle acque territoriali, un cavo o altro ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina legalmente posta e che tocca il territorio, una colonia o un possedimento di uno o più degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, ed in tal modo interrompe o impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche è

punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa di lire 40.000 a lire 400.000.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato ».

A tale articolo sono stati proposti quattro emendamenti: il rappresentante del Governo ha proposto anzitutto la soppressione del sottotitolo: « Comunicazioni telegrafiche e telefoniche sottomarine poste fuori delle acque territoriali ».

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

*(È approvato).*

Lo stesso rappresentante del Governo ha proposto di aggiungere dopo le parole: « chiunque rompe o guasta, » le parole: « entro o ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

*(È approvato).*

A mia volta propongo di aggiungere, dopo le parole: « della Convenzione del 14 marzo 1884, » le altre: « o aderenti alla medesima, ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

*(È approvato).*

Infine, il relatore ha proposto di elevare da tre a cinque anni il massimo della pena per i reati di cui al primo comma dell'articolo in esame.

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

*(È approvato).*

L'articolo 1, con gli emendamenti approvati, resta pertanto così formulato:

« Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo o altro ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina legalmente posta e che tocca il territorio, una colonia o un possedimento di uno o più degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe o impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 40.000 a lire 400.000.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di danneggiamento di

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956

cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(*È approvato*).

Pongo in discussione l'articolo 2:

« Chiunque trova in mare o dal mare rigettati in località del demanio marittimo spezzoni di cavi sottomarini o altri ordigni appartenenti a comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina è tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia all'autorità marittima più vicina.

Chi non osserva tale obbligo è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in discussione l'articolo 3:

« Chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000.

È punito con la stessa pena chiunque imbarca strumenti atti anche a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine, qualora non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l'impiego di tali strumenti.

Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma precedente, rompe o guasta un cavo od altro ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina è punito ai sensi dell'articolo 1, ma le pene sono aumentate ».

Il relatore ha proposto di aggiungere al terzo comma, dopo le parole: « rompe o guasta un cavo », la parola: « volontariamente ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

L'articolo 3, con l'emendamento approvato, resta pertanto così formulato

« Chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000.

È punito con la stessa pena chiunque imbarca strumenti atti anche a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o tele-

foniche sottomarine, qualora non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l'impiego di tali strumenti.

Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma precedente, rompe o guasta volontariamente un cavo od altro ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina è punito ai sensi dell'articolo 1, ma le pene sono aumentate ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(*È approvato*).

Pongo in discussione l'articolo 4

« È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 400.000.

1°) chiunque in alto mare per colpa rompe il cavo di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere o impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche.

2°) il comandante di una nave il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, abbia dato causa alla rottura o al deterioramento di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina da parte di altra nave.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

Nel caso indicato nel n. 1° la pena è aumentata se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dia notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo ».

A tale articolo sono stati proposti tre emendamenti: il relatore ha proposto anzitutto di elevare da sei mesi ad un anno il massimo della pena per i reati di cui all'articolo in esame.

Personalmente, pur rendendomi conto della gravità delle conseguenze derivanti da guasti cagionati ad un cavo sottomarino, debbo dire che non ritengo debbasi inferire troppo, in considerazione anche del fatto che responsabile dei danni potrebbe spesso essere modesta gente di mare, a bordo di pescherecci, gente che non possiede l'esperienza e la completezza di preparazione dei marinai.

CAFIERO, *Relatore*. Ritiro tale emendamento.

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956

PRESIDENTE. Lo stesso relatore ha proposto di sopprimere al punto 1°) dell'articolo in esame le parole: « in alto mare ».

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

*(È approvato).*

Infine, il rappresentante del Governo ha proposto di sostituire al primo comma la parola « e » con la parola « o ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

*(Non è approvato).*

L'articolo 4, con gli emendamenti approvati, resta pertanto così formulato:

« È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 40.000 a lire 400.000:

1°) chiunque per colpa rompe il cavo di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere o impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2°) il comandante di una nave il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, abbia dato causa alla rottura o al deterioramento di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina da parte di altra nave.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

Nel caso indicato nel n. 1° la pena è aumentata se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dia notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

*(È approvato).*

Pongo in discussione l'articolo 5:

« Le disposizioni degli articoli 1 e 4 non si applicano a coloro che, dopo avere usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti a interrompere una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina o a causare ad essa guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.

Le persone indicate nel comma precedente sono punite con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 se non danno notizia

della rottura o del danneggiamento all'autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in discussione l'articolo 6:

« È punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000:

1°) il comandante di una nave il quale nel far porre o riparare una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;

2°) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre o a riparare una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina;

3°) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea dei segnali almeno un quarto di miglio nautico».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in discussione l'articolo 7:

« È punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000:

1°) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali o in altro modo, ovvero urta in un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;

2°) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi o altro mezzo navale all'uopo utilizzato portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non può eccedere le quattro ore;

3°) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956

almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in discussione l'articolo 8:

COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE  
E TELEFONICHE SOTTOMARINE  
NELLE ACQUE TERRITORIALI

ART. 8.

«Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui i reati ivi previsti siano stati da chiunque commessi nelle acque territoriali, sia a bordo di una nave italiana sia a bordo di una nave straniera.

Nondimeno le distanze prescritte dagli articoli 6 e 7 si osservano solo in quanto lo comporti l'estensione delle acque territoriali».

Il rappresentante del Governo ha proposto la soppressione del sottotitolo: «Comunicazioni telegrafiche e telefoniche sottomarine nelle acque territoriali».

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

CAFIERO, *Relatore*. Mi permetto di proporre la soppressione completa dell'articolo per le limitazioni in esso contenute, e di cui già ho fatto ampio cenno nella mia relazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo proposta dal relatore.

(È approvata).

Pongo in discussione l'articolo 9.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 9.

«Se i reati sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell'articolo 1240 del Codice della navigazione.

Se il cittadino ha commesso alcuni dei reati previsti dalla presente legge a bordo di una nave straniera in alto mare e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del Codice di procedura penale».

Il rappresentante del Governo ha proposto la soppressione del sottotitolo: «Disposizioni generali».

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del quale ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Pongo in discussione l'articolo 10:

«Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati che presero parte alla Convenzione del 14 marzo 1884, o posteriormente vi aderirono, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcune dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.

Gli ufficiali indicati nel comma precedente possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato, qualunque sia la nazionalità della nave su cui il reato è stato commesso. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.

I verbali, quando siano stati compilati da ufficiali comandanti navi straniere, fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza».

VIGO, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. L'articolo in esame riguarda i reati commessi in alto mare. Faccio osservare che con la soppressione dell'articolo 8 viene a mancare la norma riguardante i reati commessi entro le acque territoriali, per cui non si ha garanzia alcuna che un comandante, colpito da ammenda per reato commesso nelle acque territoriali, pagherà poi tale ammenda.

PRESIDENTE. Il disegno di legge in discussione comprende sia i reati commessi nelle acque territoriali, sia quelli avvenuti al di fuori di esse. Resta comunque a verbale che questo è l'intendimento preciso della Commissione.

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956

All'articolo 10, di cui ho dato dianzi lettura, il relatore ha proposto di sopprimere al secondo comma le parole: « qualunque sia la nazionalità della nave su cui il reato è stato commesso ».

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

Ai fini di un coordinamento con la dizione dell'articolo 1, le parole al primo comma: « che presero parte alla Convenzione del 14 marzo 1884, o posteriormente vi aderirono », vanno sostituite con le altre: « contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla medesima ».

L'articolo 10, con l'emendamento approvato, resta pertanto così formulato.

« Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, o aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.

Gli ufficiali indicati nel comma precedente possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.

I verbali, quando siano stati compilati da ufficiali comandanti navi straniere, fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in discussione l'articolo 11:

« Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo precedente è punito con la multa da lire 40.000 a lire 400.000.

Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto a ufficiali della marina da guerra ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in discussione l'articolo 12:

« Gli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 10, hanno facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dalla presente legge, sono considerati, nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in discussione l'articolo 13:

« Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge, l'armatore della nave è civilmente obbligato, ai sensi dell'articolo 196 del Codice penale, per l'ammenda inflitta al comandante della nave o al personale dipendente, anche se la nave non gli appartiene.

Per i danni cagionati dai reati previsti dalla presente legge si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del Codice penale.

Per l'indennità prevista nella prima parte dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo ».

Il relatore ha proposto la soppressione del primo comma di tale articolo.

VIGO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Io non sarei d'accordo sulla soppressione dell'intero comma perché l'obbligo che viene fatto all'armatore non riguarda solo le ammende inflitte al comandante della nave, ma anche quelle relative a tutto il personale dipendente. La posizione del capitano è effettivamente diversa da quella dell'equipaggio. Il capitano, infatti, pur avendo un contratto di lavoro a termine, deve essere considerato un uomo non vincolato che compie determinate missioni. Infatti, se fa del contrabbando paga di persona e se l'ammenda inflittagli non dovesse essere poi pagata per insolvenza, l'armatore non potrà mai esserne ritenuto civilmente responsabile. Ma per l'equipaggio, compreso il vicecomandante, esiste il vincolo di dipendenza. Si potrebbe pertanto modificare il comma stabilendo che, nelle contravvenzioni, l'armatore della nave è civilmente obbligato per le am-

---

 LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956
 

---

mende inflitte al personale dipendente, fatta eccezione per il capitano.

CAFIERO, *Relatore*. Faccio notare che l'equipaggio è alle dipendenze del capitano nella esplicazione delle sue mansioni marittime. Sorge perciò anche per l'equipaggio la questione fatta per il capitano.

Per ritenere un armatore civilmente obbligato, ai sensi dell'articolo 196 del Codice penale, deve trattarsi di uomini soggetti all'autorità dell'armatore stesso. Ma quale autorità può mai esercitare l'armatore, che si trova a terra, sull'equipaggio che è in navigazione? L'armatore è responsabile civilmente dei soli danni che può cagionare l'equipaggio durante la navigazione.

Mantengo pertanto l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

*(È approvato).*

L'articolo 13, con l'emendamento approvato, resta pertanto così formulato:

«Per i danni cagionati dai reati previsti dalla presente legge si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del Codice penale.

Per l'indennità prevista nella prima parte dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in discussione l'articolo 14:

«Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1° gennaio 1886, n. 3620».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nell'odierna seduta.

*(Segue la votazione).*

Comunico l'esito della votazione segreta del disegno di legge:

«Modifiche alla legge 1° gennaio 1886, n. 3620, relativa alla esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conclusa a Parigi il 14 marzo 1884» (2424):

Presenti e votanti . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

*La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bensi, Bima, Bogoni, Burato, Cacciatore, Cafiero, Calandrone Pacifico, Colasanto, Concas, De Biagi, Ducci, Ferrario Celestino, Fiorentino, Gatto, Gorreri, Jacoponi, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Carlo, Mancini, Maniera, Menotti, Moscatelli, Murdaca, Reali, Roasio, Rubeo, Sala, Semeraro Santo, Sensi, Troisi.

*Sono in congedo.*

Farinet e Petrucci.

**La seduta termina alle 12,20.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI